ALBO

COMUNE DI LIPARI
ALBO PRETORIO
RICEVUTO IL 31 AGO 2021
N. CRON. 1239

COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie, patrimonio dell'umanità"

1987-2017

2021

www.comunelipari.gov.it info@pec.comunelipari.it

DETERMINA n. 66 del 31/08/2021

OGGETTO: Affidamento incarico legale all'Avv. Giovanni Marchese, per resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso ricorso presentato dalla Ditta Filippino Srl c/Comune di Lipari per annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2021 nonché della Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 31/05/2021.

Visto il ricorso notificato in data 25/07/2021 promosso dalla Ditta Filippino Srl, davanti al TAR Catania contro il Comune di Lipari per l'annullamento, con riserva di istanza cautelare e di azione di risarcimento dei danni, della deliberazione del Consiglio Comunale di Lipari n. 43 del 31/05/2021 di approvazione del regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo; nonché della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Lipari n. 20 del 31/05/2021 di approvazione delle tariffe per il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico;

Vista la nota PEC del 27 luglio 2021, inviata dal legale interno dell'Ente con la quale la stessa chiede l'affidamento dell'incarico legale ad un avvocato amministrativista, visto l'eccessivo carico di lavoro e le numerose incombenze processuali del mese di settembre e tenuto conto che (stante la riserva di istanza cautelare) è possibile che la causa venga trattata nel mese di settembre 2021;

Vista la nota prot. n. 11079 del 30/07/2021 con la quale il Dirigente del III Settore, Arch. Mirko Ficarra invita la Posizione Organizzativa del III Settore, VII e VIII Servizio, Geom. Placido Sulfaro, a relazionare sul ricorso de quo, nelle more del conferimento di incarico legale;

Vista la nota PEC del 23 agosto 2021, inviata dal legale interno dell'Ente con la quale la stessa trasmette istanza cautelare notificata dalla ditta filippino Srl per il ricorso in oggetto, ribadendo la necessità di un incarico urgente per la difesa dell'Ente atteso i numerosi adempimenti di imminente scadenza;

Ritenuto di adire ad una pronta resistenza in giudizio affidando la difesa dell'Ente nel precitato giudizio promosso dalla Ditta Filippino Srl con ricorso notificato il 25 luglio 2021 all' Avv. Giovanni Marchese, con studio legale in Messina, Via San Giovanni Bosco n. 30, determinando l'onorario in complessive € 3.000,00 (tremila/00), a lordo di ogni onere fiscale al fine della difesa e dell'operato dell'Ente giusta annotazione olografa del 30/08/2021 del Vice Sindaco – Avv. Gaetano Orto;

- **Visto** lo schema di disciplinare di incarico legale.
- **Visti** il D.Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 23/98.
- **Visto** l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

1) **Resistere nel giudizio** dinanzi al T.A.R. di Catania avverso il ricorso presentato dalla Ditta Filippino Srl c/Comune di Lipari per annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2021 nonché della Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 31/05/2021;

2) **Conferire,** a tal fine, incarico legale all' Avv. Giovanni Marchese, con studio legale in Messina, Via San Giovanni Bosco n. 30 in quanto professionista in possesso di specializzazione nel settore amministrativo;

3) **Determinare** congruamente, il compenso per il presente incarico, in € 3.000,00 (tremila/00), al lordo di ogni onere fiscale, con la corresponsione di un eventuale acconto di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per fondo spese (IVA e CPA compresi), autorizzando il relativo impegno di spesa da parte del Dirigente del I Settore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita parzialmente dall'art. 2 della L.R. n. 23/98, nel Bilancio del corrente anno in corso di formazione;

4) **Imputare** detta spesa al cap. 138 del bilancio comunale corrente, in corso di formazione, dal titolo "Spese per incarichi a legali e sentenze giudiziarie", dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente.

Lipari, lì 31/08/2021

COMUNE DI LIPARI
Prov. di Messina

IL SINDACO
Marco Giorgianni

COMUNE DI LIPARI
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Lipari (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona della Dott.ssa Lyda De Gregorio che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in qualità di dirigente f.f. del Primo Settore dell'Ente

e

l'Avv. Giovanni Marchese del Foro di Messina (di seguito legale), con studio in Via San Giovanni Bosco n. 30, Messina (Partita I.V.A. .....)

Premesso che:

- il Comune di Lipari deve resistere in giudizio avverso il ricorso presentato dalla Ditta Filippino Srl c/Comune di Lipari per annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2021 nonché della Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 31/05/2021;

- con determinazione sindacale n..... del ..... si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, all'autorizzazione dell'impegno della spesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

1)L'incarico ha per oggetto resistenza in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania avverso ricorso presentato dalla Ditta Filippino Srl c/Comune di Lipari per annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2021 nonché della Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 31/05/2021;

2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è pari ad € 3.000,00 (tremila/00), al lordo di ogni onere fiscale, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. Eventuali ulteriori somme, saranno impegnate successivamente a richiesta del legale incaricato e dietro verifica e quantificazione delle stesse;

3) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), previa presentazione di fattura o parcella da parte dello stesso ed a titolo di acconto, compresa nell'importo di cui al superiore punto 2), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi. L'Ente procederà alla liquidazione del corrispettivo previa acquisizione del Certificato della Cassa Forense, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva;

4) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione;

5) Il legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio;

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, il professionista comunicherà tempestivamente la necessità dell'integrazione dell'impegno spesa, motivando dettagliatamente sul punto. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale;

7) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;

8) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del

Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate;

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2);

10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune;

11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;

13) Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il legale – il quale ne prende atto – che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo;

14) Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati;

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Luogo, data e firma del Responsabile del Comune

Luogo, data e firma del Professionista Incaricato